


COMUNE DI VILLALBA

PROVINCIA DI CALTANISSETTA



COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 55 del Registro IMPOSTA COMUNALE UNICA (IUC) – IMU, TARI, TASI – APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE PER L'ANNO 2014.

Data 25/09/2014

L'anno duemilaquattordici il giorno venticinque del mese di settembre alle ore 19,30, nella sala delle adunanze consiliari della sede municipale del Comune di Villalba, a seguito della convocazione con nota prot. n. 3773 dell'11 settembre 2014 del Presidente, si è riunito il Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 7/1992, in seduta pubblica di inizio e in sessione ordinaria. Presiede l'adunanza l'Ing. Salvatore Bordenga, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale.

All'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto, risultano presenti i signori:

Nr.	Cognome e nome	Carica	Presente	Assente
1	BORDENGA SALVATORE	Presidente	X	
2	LERCARA FILIPPO	Vice Presidente		X
3	ALESSI ENZO	Consigliere		X
4	RICOTTONE SALVATORE	Consigliere	X	
5	SCARLATA GASPARE	Consigliere	X	
6	PLUMERI MARCELLO	Consigliere		X
7	TATANO GIUSEPPE	Consigliere		X
8	COSTANZA GIUSEPPE	Consigliere	X	
9	FERRERI VINCENZO FABIO	Consigliere	X	
10	SAIA ALESSIA	Consigliere	X	
11	FAVATA GIUSEPPE	Consigliere	X	
12	SCARLATA MICHELINO	Consigliere	X	

Assegnati n. 12 In carica n. 12 Assenti 04 Presenti 08

Con l'assistenza e partecipazione del Segretario Comunale: Dott.ssa Concettina Nicosia.
Per l'Amministrazione sono presenti il Sindaco geom. Alessandro Plumeri e i seguenti componenti della Giunta Comunale: Plumeri Calogero, Tramontana Giuseppe.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la proposta di deliberazione relativa all'oggetto è munita dei pareri prescritti e che la stessa viene inserita nella presente deliberazione.

- ad inizio d seduta -

Il Presidente del Consiglio passa alla trattazione del punto n. 6 dell'ordine del giorno avente ad oggetto: " Imposta Comunale Unica (IUC). – IMU, TARI, TASI – Approvazione aliquote e tariffe per l'anno 2014". Invita il Sindaco ad illustrare la proposta di deliberazione.

Il Sindaco chiede al Responsabile dell'Area Finanziaria di illustrare la proposta di deliberazione nei suoi aspetti tecnici.

Il Responsabile dell'Area Finanziaria procede all'illustrazione della proposta di deliberazione.

Il Consigliere Favata, chiesta ed ottenuta la parola, domanda se è stata fatta una simulazione per verificare di quanto aumenterà la tassazione per la comunità villalbese alla luce delle aliquote proposte e riportate nella proposta di deliberazione in esame.

Il Responsabile dell'Area Finanziaria evidenzia che i software in possesso dell'Ente non permettono di fare tali tipi di simulazioni che oltretutto risultano assai complesse, considerato che la tassazione è correlata non soltanto ai metri quadrati delle abitazioni ma anche ad altri fattori quali ad esempio il numero di componenti del nucleo familiare. In linea di massima si può sostenere che vi sarà un aumento della tassazione di circa l'80% rispetto all'anno precedente.

Il Consigliere Favata domanda se non era il caso di prevedere la non applicazione della TASI, considerata la irrisorietà dell'aliquota proposta nell'importo dell'1 per mille.

Il Responsabile dell'Area Finanziaria fa presente che il gettito sia pure minimo è necessario per far quadrare il bilancio. Evidenzia che il maggior aumento si realizzerà con riferimento alla TARI, vale a dire il tributo previsto per la copertura del servizio per la raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Il Sindaco fa presente che, per l'esercizio finanziario in corso, la legge ha imposto attraverso la tariffa una copertura del costo del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti del 100%. Fa rilevare, pertanto, che mentre negli anni passati il Comune aveva partecipato nella misura massima possibile alla copertura del servizio con i propri fondi, quest'anno ciò non è consentito.

Il Consigliere Favata, chiesta ed ottenuta la parola, fa presente che sul finire dell'anno trascorso, l'Amministrazione Comunale ha fatto recapitare degli avvisi di accertamento alla Comunità villalbese con i quali il Sindaco aveva comunicato a questo Consiglio Comunale che avrebbe recuperato un'evasione di circa € 30.000,00. Rappresenta che si era richiesto al Sindaco di relazionare in Consiglio su quanto sarebbe stato incassato. Ricorda che molte bollette sono risultate errate, cosicché si sono creati molti disagi ai cittadini, costretti a recarsi presso gli Uffici Comunali per le relative rettifiche. Rende edotta l'Assemblea che il Comune, a seguito di tali notifiche, ha incassato solo € 7.000,00 circa. Fa presente, altresì, che, durante il mese di agosto, sono state recapitate ai cittadini villalbesi delle nuove cartelle ed anche queste risultano, per la maggior parte, inficiate da vizi e/o da errori. Ritiene, pertanto, opportuno attenzionare il servizio reso dalla ditta alla quale è stata appaltato il servizio di bollettazione. Ricorda che il Sindaco, nonostante le ripetute sollecitazioni da parte dei Consiglieri Comunali del Gruppo di Opposizione non ha mai sul punto relazionato in Consiglio. Rappresenta, infine, che, con riferimento alla proposta di deliberazione in discussione, lo stesso Cons. Favata non intende essere artefice di una tassazione così alta nei

confronti della popolazione villalbese, tenuto conto, peraltro, della programmata scadenza delle rate.

Il Responsabile dell'Area Finanziaria fa presente che la scadenza delle rate è disciplinata dal Regolamento IUC che risulta già essere stato approvato dal Consiglio Comunale nell'ambito della sessione precedente.

Il Consigliere Favata, chiesta ed ottenuta la parola, fa presente che sarebbe risultato più opportuno prevedere un numero superiore di rate, per non appesantire eccessivamente i cittadini villalbesi che a dicembre si troveranno gravati da un notevole esborso finanziario.

Il Responsabile dell'Area Finanziaria fa presente che è importante approvare, durante la seduta consiliare in corso, la proposta di deliberazione in discussione per poter procedere, con tempestività, a recapitare le bollette relative alla prima rata TARI per l'effettuazione del pagamento entro la scadenza del prossimo 16 ottobre 2014.

Il Consigliere Ferreri, chiesta ed ottenuta la parola, fa presente che, a suo parere, sarebbe stato opportuno, con riferimento all'imposta TASI, procedere ad una riduzione delle spese scolastiche, come, ad esempio, attraverso l'accorpamento dei vari plessi scolastici presso un unico immobile.

Il Sindaco fa presente che l'Amministrazione Comunale, nella predisposizione del bilancio di previsione, ha cercato di ottimizzare l'utilizzo delle risorse finanziarie, prevedendo spese esclusivamente per servizi necessari ed imprescindibili. Ricorda che è necessario approvare la proposta di deliberazione in discussione, invitando i Consiglieri Comunali ad assumersi quelle responsabilità per le quali la Comunità villalbese li ha eletti.

Il Consigliere Ferreri chiede delle delucidazioni su come i cittadini potranno avvalersi delle esenzioni previste.

Il Responsabile dell'Area Finanziaria evidenzia che il costo del servizio è stato calcolato sulla base dei dati risultanti dall'esercizio finanziario trascorso. Fa presente, altresì, che i cittadini procederanno nell'anno in corso al pagamento del tributo nella misura risultante a seguito dell'applicazione della detrazione, avendo poi cura di comunicarne l'applicazione entro il mese di giugno dell'anno successivo.

Il Consigliere Favata osserva che tali meccanismi di applicazione risultano assai complicati e che i cittadini dovranno recarsi dai consulenti per la liquidazione.

Il Responsabile dell'Area Finanziaria fa presente che per quanto riguarda la TARI l'Ente Locale procederà alla bollettazione e che per quanto riguarda l'IMU vi è l'autocertificazione. Ritiene che il consulente sarà necessario eventualmente solo per il calcolo della TASI.

Il Consigliere Favata fa osservare che osservare i Consiglieri del Gruppo "Villalba Futura", con la loro attuale presenza in seduta, stanno assicurando la tenuta del numero legale e si rammarica che di ciò non venga loro dato merito.

A questo punto, il **Presidente** sottopone a votazione la presente proposta di deliberazione, per scrutinio palese e per alzata di mano, il cui esito, accertato e proclamato dalla stesso Presidente, è il seguente:

Presenti	08
Votanti	02
Favorevoli	02 (Bordenga, Scarlata G.)
Contrari	--
Astenuti	06 (Costanza, Favata, Ferreri, Scarlata M., Saia e Ricottone).

Indi,

**IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA**

- di approvare la proposta di deliberazione in discussione.

A questo punto, nasce una accesa discussione tra i Consiglieri del Gruppo consiliare "Villalba Futura" ed il Vicesindaco con l'Assessore Tramontana, i quali vengono richiamati all'ordine dal Presidente del Consiglio.

Esce il Consigliere Saia. Presenti n. 7.

A questo punto, il Presidente del Consiglio passa alla trattazione del successivo punto all'Ordine del Giorno.

**COMUNE DI VILLALBA
(PROVINCIA DI CALTANISSETTA)**

----- * -----

P.O. II ^

Area Finanziaria e Personale

Il Segretario Comunale

PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

PROPOSTA n. 29 / 11.1 SET. 2014

OGGETTO: Imposta unica comunale (IUC) -- IMU, TARI, TASI - Approvazione aliquote e tariffe per l'anno 2014.-

RICHIAMATO l'art. 54 d.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*.

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*.

VISTO il Decreto del Ministero dell'interno del 18 luglio 2014, il quale ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2014 è differito al 30 settembre 2014.

VISTO l'art. 1, comma 639, L. 27 dicembre 2013 n. 147, il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

RITENUTO, pertanto, opportuno procedere con una sola deliberazione all'adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2014 nell'ambito dei singoli tributi che costituiscono l'Imposta unica comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi.

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 707 – 721, L. 27 dicembre 2013 n. 147, l'**Imposta municipale propria, IMU**, per l'anno 2014 risulta basata su una disciplina sostanzialmente analoga a quella del 2013, che prevede:

- la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con l'esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;
- l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola e la riduzione del moltiplicatore per la determinazione del valore imponibile dei terreni agricoli;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228.

CONSIDERATO quindi che, nel 2014, pur a fronte delle difficoltà di definire quale potrà essere il gettito effettivo IMU alla luce delle previsioni normative sopra citate, il Comune potrà

sostanzialmente continuare a definire le aliquote IMU sulla base di parametri analoghi a quelli adottati nel 2013.

CONSIDERATO tuttavia che, nella determinazione delle aliquote IMU 2014 si dovrà tenere conto della necessità di affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione della disposizione dettata dall'art. 1, commi 640 e 677, L. n. 147/2013, in base al quale l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Imposta unica comunale, di poter procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative all'anno 2014, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti.

CONSIDERATO che, con riferimento al **Tributo per i Servizi Indivisibili, TASI**, l'art. 1, comma 669, L. n. 147/2013 prevede che il presupposto impositivo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 675, L. n. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU.

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commi 676 e 677, L. n. 147/2013, l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, mentre per il 2014 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 677, L. n. 147/2013 dispone che, nella determinazione delle aliquote, il Comune deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.

CONSIDERATO peraltro che, con l'art. 1, comma 1, D.L. 28 febbraio 2014 n. 16 (convertito con modificazioni dalla legge n. 68 del 2 maggio 2014) è stato previsto che, nel 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo del comma 677, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13, comma 2, D.L. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato D.L. n. 201/2011.

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 678, L. n. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2013, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille.

CONSIDERATO che, nel proprio regolamento, il Comune ha previsto la possibilità di introdurre, ai sensi dell'art. 1, comma 679, L. n. 147/2013 specifiche riduzioni.

CONSIDERATO che, nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 681, L. n. 147/2013 prevede che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, rimettendo al Comune la determinazione della quota di imposta dovuta dall'occupante in misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta.

CONSIDERATO che, sempre nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 682, L. n. 147/2013 prevede che, con norma regolamentare, il Comune determina la disciplina per l'applicazione del tributo, con particolare riferimento all'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

RITENUTO di conseguenza necessario provvedere con la presente deliberazione, stante l'espresso rinvio adottato in sede regolamentare, ad individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione dei relativi costi, che sono i seguenti:

Servizi indivisibili	Costi da coprire con la TASI
Illuminazione pubblica	117
Cura del verde pubblico	4
Gestione rete stradale comunale (viabilità, segnaletica, circolazione stradale, manutenzione)	27
Servizi cimiteriali	1
Servizi connessi agli organi istituzionali	0
Servizi connessi all'ufficio tecnico comunale	0
Amministrazione generale e servizi elettorali	0
Servizi di anagrafe e stato civile	0
Polizia locale e amministrativa	41
Protezione civile, pronto intervento, e tutela della sicurezza pubblica	0
Istruzione primaria e secondaria	151
TOTALE	492

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683, L. n. 147/2013 prevede che le aliquote della TASI devono essere fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682, e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune.

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Tributo sui servizi indivisibili, di poter procedere all'approvazione delle aliquote TASI relative all'anno 2014, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti.

CONSIDERATO che, con riferimento alla **Tassa Rifiuti (TARI)**, la disciplina dettata dalla L. n. 147/2013 (commi 641-666) delinea l'applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TARES semplificata o TARSU, introdotta a fine 2013 con l'art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124.

CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI continua a prevedere:

- l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;
- il conseguente obbligo per l'Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- la possibilità (commi 651-652) di commisurare la tariffa tenendo conto:
 - a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, utilizzato nel 2013 per la definizione della TARES semplificata;
 - b) in alternativa, del principio «*chi inquina paga*», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, utilizzati nel 2013 per la conferma della TARSU.

CONSIDERATO che, nell'ambito della TARI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune determina la disciplina per l'applicazione della tassa, con particolare riferimento:

- a) ai criteri di determinazione delle tariffe;
- b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;
- d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- e) all'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta.

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683, L. n.147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia.

CONSIDERATO che tale ultima disposizione deve essere coordinata con le disposizioni organizzative e gestionali del Comune in merito alle competenze in tema di approvazione di aliquote e tariffe.

CONSIDERATO che le modifiche normative introdotte dalla Legge di stabilità 2014 non comportano una sostanziale modifica della disciplina della TARSU, ovvero, della TARES semplificata, introdotta nel 2013.

CONSIDERATO che il Consiglio Comunale con atto n. 54 del 28/11/2013 ha rinviato al 18 dicembre 2013 la proposta di deliberazione avente ad oggetto "Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni. Approvazione tariffe per l'anno 2013", data successiva all'approvazione del bilancio di previsione (30/11/2013) e per cui il Consiglio comunale non ha potuto pronunciarsi e pertanto sono rimaste in vigore anche per l'anno 2013 le aliquote e le tariffe approvate per l'anno 2012.

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 652 L. n.147/2013, si ritiene opportuno confermare nella disciplina della TARI 2014, i criteri adottati per il regime di prelievo per l'annualità precedente per rendere omogenee e continuative le modalità applicative del nuovo tributo.

CONSIDERATO che, sulla base della disposizione dettata dall'art. 1, comma 652, L. n.147/2013, nel momento in cui stabilisce che il Comune può determinare le tariffe TARI tenendo conto del principio *chi inquina paga*, in alternativa ai criteri del D.P.R. n. 158/1999, che non costituisce quindi più l'unico parametro di determinazione delle tariffe, comporta come conseguenza la possibilità per i Comuni di derogare, in sede di determinazione tariffaria, ai coefficienti tabellari previsti dal D.P.R. n. 158/1999.

CONSIDERATO peraltro che, già ai sensi del comma 9 dell'art. 14 D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni in L. n. 214/2011, le tariffe della TARES 2013 semplificato o TARSU avrebbero dovuto essere commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, per cui l'individuazione di tali tariffe, al pari della definizione del riparto dei costi tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche, non avrebbe dovuto necessariamente tenere conto dell'effettiva produzione di rifiuti di ogni singola utenza, ma avrebbe potuto essere basata su criteri presuntivi.

CONSIDERATO pertanto che l'art. 1, comma 652, L. n. 147/2013 ha permesso di derogare ulteriormente ai criteri del D.P.R. n. 18/1999, attribuendo ai Comuni la facoltà di determinare le tariffe sulla base di criteri alternativi a quelli previsti dallo stesso decreto.

CONSIDERATO quindi la conformità alla normativa in materia le tariffe approvate ai fini TARSU nel 2013, in applicazione dei criteri previsti dal Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 102 convertito con

modificazioni dalla Legge 28 ottobre 2013 n. 124, che in deroga a quanto stabilito dall'articolo 14, comma 46, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, consentiva ai Comuni di stabilire di continuare ad applicare il medesimo tributo o la medesima tariffa relativi alla gestione dei rifiuti urbani utilizzati nel 2012.

CONSIDERATO, pertanto, che questo Ente ha stabilito di applicare quanto previsto al comma 4-quarter, articolo 5, del Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 102 convertito con modificazioni dalla Legge 28 ottobre 2013 n. 124, che prevede per l'anno 2013 di continuare ad applicare il regime di prelievo in vigore per l'anno 2012 (TARSU) al fine della determinazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti e delle relative tariffe, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 14, comma 46, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214 e di stabilire, pertanto, per l'anno 2013 di continuare ad applicare il regime di prelievo in vigore nell'anno 2012 e precisamente la TARSU – Tassa Rifiuti Solidi Urbani - al fine della copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero, il tributo di cui agli articoli 58 e seguenti del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e s.m.i. e tuttora vigente.

RITENUTO che, a fronte di tali disposizioni, e alla definitiva abrogazione operata dall'art. 1, comma 704, della TARES prevista dall'art.14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, di approvare il prospetto delle categorie e delle tariffe per l'anno 2014 di cui all'allegato A).

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commi 662 – 665, L. n. 147/2013, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi dell'art. 21 del Regolamento TARI, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata al 100%.

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta Unica Comunale, la legge di stabilità 2014 ha previsto che, mentre la riscossione dell'IMU dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione della TARI potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI, ovvero il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Per la TASI, comunque, le scadenze sono quelle fissate dalla norma sul federalismo fiscale municipale, d.lgs. n. 23/2011, e, pertanto, il 16 giugno e il 16 dicembre.

CONSIDERATO, sotto questo profilo che l'art. 1, comma 689, L. n. 147/2013 rimette all'approvazione di specifici decreti del Ministero dell'economia e delle finanze la determinazione delle modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori.

RITENUTO opportuno proporre, in attesa dell'approvazione di tali decreti, le seguenti scadenze di pagamento:

	Rata	Scadenze
IMU	Acconto	GIUGNO
	Saldo	DICEMBRE
TASI	Acconto possessore-proprietario Acconto possessore-altro	GIUGNO
	Saldo Possessore Saldo possessore-altro	DICEMBRE
TARI	Acconto	AGOSTO
	Saldo	OTTOBRE

RICHIAMATA la nota del 28/02/2014 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote e tariffe;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto comunale;

VISTO il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale adottato con la deliberazione di Consiglio Comunale del 24 luglio 2014 n. 35.

PROPONE DI DELIBERARE

1. di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all'Imposta unica comunale (IUC), con efficacia dal 1° gennaio 2014:

- Imposta municipale propria (IMU)

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	3,00 ‰
Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale	1,50 ‰
Aliquota per tutti gli altri immobili	8,00 ‰

2. di stabilire, con riferimento all'esercizio finanziario 2014, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 e alle relative pertinenze pari € 200,00.

- Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

3. che in conformità a quanto previsto dell'art. 1, comma 677, il Comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.
4. che per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille, in attesa del consolidamento delle definitive modalità del tributo e della verifica di eventuali diverse esigenze di bilancio.
5. che per il 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel precedente comma 3, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13, comma 2, D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato D.L. n. 201/2011;
6. di stabilire nel 15 per cento la quota a carico dell'eventuale utilizzatore diverso dal titolare del diritto reale;
7. di stabilire le seguenti aliquote per la TASI:

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	1,00 ‰
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	1,00 ‰
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	1,00 ‰
Aliquota per le aree edificabili	1,00 ‰
Aliquota fabbricati rurali uso strumentali	1,00 ‰

8. di stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 682, L. n. 147/2013, che i costi dei servizi indivisibili indicati in premessa per il 2014 vengono coperti parzialmente con la TASI.

- Tassa sui rifiuti (TARI)

9. di approvare il Piano finanziario per l'anno 2014 con la quale vengono individuati i costi ed i ricavi inerenti il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti da coprire con i proventi del tributo:

TABELLA A

RICAVI		
CAP.		
301	TARI ANNO 2014	175.092,99
301/1	ACCERTAMENTI ANNI PREGRESSI TARSU/TARES/TARI	10.000,00
	TOTALI RICAVI	185.092,99
COSTI		
5710	STIPENDI ED INDENNITA' AL PERSONALE N.U.	61.426,50
5720	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO N.U.	17.835,00
5730	IRAP PERSONALE SERVIZIO N.U.	4.742,50
5755	TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE	9.500,00
5760	PRESTAZIONE DI SERVIZI SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	14.900,00
5790/1	MANUTENZIONE E PEZZI DI RICAMBIO AUTOMEZZI N.U.	5.500,00
5790/2	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI N.U.	150,00
5790/4	CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI SERVIZIO N.U.	13.000,00
5790/6	TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI SERVIZIO N.U.	100,00
5790/8	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZIO N.U.	3.000,00
5790/9	ARREDAMENTI ED ATTREZZATURE SERVIZIO N.U.	100,00
5850	SPESE DI GESTIONE DISCARICA (TRASFERIMENTO A DISCARICA)	55.838,99
	TOTALE COSTI SERVIZIO	185.092,99
	TOTALI COSTI	185.092,99
	DIFFERENZA	€ 0,00
	TASSO COPERTURA %	100%

10. che sensi del comma 652, della L. n. 147/2013, per l'anno 2014 il Comune, "può commisurare le tariffe alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti".
11. che per l'anno 2014 i ricavi inerenti il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni sono stati determinati in base alle previsioni indicate nel progetto del Bilancio di Previsione 2014, calcolandoli sulla base delle tariffe TARSU di cui all'allegato "A".

12. che per l'anno 2014 i costi inerenti il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni sono stati determinati in base alle previsioni nel progetto del Bilancio di Previsione 2014 e riportati nella precedente tabella "A".
13. che per l'anno 2014 si rende necessario adeguare le tariffe inerenti il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
14. che deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, compresi anche i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003 n. 36 ad esclusione di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori.
15. che sulla base della normativa vigente e sulla base dei dati contabili e gestionali forniti dai competenti Uffici, il Comune deve porre a carico dell'utenza il 100% del costo del servizio per la copertura totale dei costi.
16. di determinare per l'anno 2014 le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) di cui all'allegato A) che ne forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
17. di dare atto che sull'importo della TARI si applica, il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 d.lgs. n. 504/1992 e di cui all'art. 1, comma 666, L. n. 147/2013;
18. di stabilire che la riscossione dell'Imposta Unica Comunale dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati, specificando che, in ogni caso, la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in n. 2 rate, con scadenza della prima rata a regime del prelievo, a partire dal 29 agosto dell'anno di competenza:

	Rata	Scadenze
IMU	Acconto	GIUGNO
	Saldo	DICEMBRE
TASI	Acconto possessore-proprietario	GIUGNO
	Acconto possessore-altro	
	Saldo Possessore Saldo possessore-altro	DICEMBRE
TARI	Acconto	AGOSTO
	Saldo	OTTOBRE

24. di stabilire altresì che l'intero importo dell'Imposta Unica Comunale potrà essere versato in un importo unico entro il 16 giugno dell'anno di competenza, ovvero, in un importo unico suddiviso per imposta e tributo attenendosi alle seguenti scadenze: TARI entro il 16 marzo dell'anno di competenza; IMU entro il 16 giugno dell'anno di competenza; TASI entro il 16 settembre dell'anno di competenza;
25. di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;

27. di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2014 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169, L. n. 296/2006;
28. disporre che il presente atto venga pubblicato all'Albo Pretorio on – line di questo Comune ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n° 69;
29. trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell'Economia e delle Finanze secondo le modalità in premessa indicate;
30. stante l'urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione, dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della L.R. 44/1991.

Tariffe per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi:

UTENZE DOMESTICHE:

Coefficiente Per l'attribuzione della parte fissa e variabile della tariffa alle utenze domestiche				
Codice uso	Descrizione tariffa		KA applicato <i>(per attribuzione parte fissa della tariffa)</i>	KB applicato <i>(per attribuzione parte variabile della tariffa)</i>
1.1	Un	componente	0,75	1,00
1.2	Due	componenti	0,88	1,60
1.3	Tre	componenti	1,00	2,05
1.4	Quattro	componenti	1,08	2,60
1.5	Cinque	componenti	1,11	3,11
1.6	Sei o più	componenti	1,10	3,54
	Tipologia	Quota Fissa	Quota Variabile	
	Nuclei familiari da 1 persona	0,84	30,49	
	Nuclei familiari da 2 persone	0,99	48,78	
	Nuclei familiari da 3 persone	1,12	62,50	
	Nuclei familiari da 4 persone	1,21	79,27	
	Nuclei familiari da 5 persone	1,24	94,82	
	Nuclei familiari da 6 persone o più	1,23	107,93	

UTENZE NON DOMESTICHE:

Coefficiente per l'attribuzione della parte fissa e variabile della tariffa alle utenze non domestiche				
Codice uso	Descrizione tariffa		KC applicato <i>(per attribuzione parte fissa della tariffa)</i>	KD applicato <i>(per attribuzione parte variabile della tariffa)</i>
2.1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto		0,00	0,00
2.2	Campeggi, distributori carburanti		0,00	0,00
2.3	Stabilimenti balneari		0,00	0,00
2.4	Esposizioni, autosaloni		0,00	0,00
2.5	Alberghi con ristorazione		0,00	0,00
2.6	Alberghi senza ristorazione		0,00	0,00
2.7	Case di cura e riposo		0,92	8,11
2.8	Uffici, agenzie, studi professionali		1,05	9,17
2.9	Banche ed istituti di credito		0,98	8,58
2.10	Negozi: abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta		0,95	8,27
2.11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze		1,05	9,23
2.12	Attività artigianali tipo botteghe (Falegname, idraulico, fabbro)		1,27	11,16
2.13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto		0,92	8,10
2.14	Attività industriali con capannoni di produzione		0,00	0,00
2.15	Attività artigianali di produzione beni specifici		0,00	0,00
2.16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie		0,81	7,13
2.17	Bar, caffè, pasticceria		6,86	60,37
2.18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi		5,35	47,06
2.19	Plurilicenze alimentari e/o miste		1,69	14,84
2.20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante		2,58	22,68
2.21	Discoteche, night club		5,61	49,38
			0,00	0,00

Categorie	Attività	Quota Fissa	Quota Variabile	Tariffa Totale
2.1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,00	0,00	0,00
2.2	Carpeggi, distributori carburanti	0,00	0,00	0,00
2.3	Stabilimenti balneari	0,00	0,00	0,00
2.4	Esposizioni, autosaloni	0,00	0,00	0,00
2.5	Alberghi con ristorazione	0,00	0,00	0,00
2.6	Alberghi senza ristorazione	1,86	0,70	2,56
2.7	Case di cura e riposo	2,11		2,90
2.8	Uffici, agenzie, studi professionali	1,97	0,74	2,71
2.9	Banche ed istituti di credito	1,91	0,71	2,62
2.10	Negozi: abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta	2,12	0,79	2,91
2.11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2,57	0,96	3,53
2.12	Attività artigianali tipo botteghe (Falegname, idraulico, fabbro	1,86	0,70	2,56
2.13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,00	0,00	0,00
2.14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,00	0,00	0,00
2.15	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,64	0,61	2,25
2.16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	13,88	5,19	19,07
2.17	Bar, caffè, pasticceria	10,82	4,05	14,87
2.18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi	3,41	1,28	4,69
2.19	Plurilicenze alimentari e/o miste	5,22	1,95	7,17
2.20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	11,35	4,25	15,60
2.21	Discoteche, night club	0,00	0,00	0,00

La presente proposta di deliberazione è stata predisposta dall'Ufficio su conforme indicazione del Sindaco.

IL SINDACO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. 11/12/1991, n. 48, come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000, n. 30 in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto si esprime parere.

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Villalba, li

11/09/2014

Il Capo Area II Finanziaria e Personale

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. 11/12/1991, n. 48, come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000, n. 30 in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto si esprime parere.

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Villalba, li

11/09/2014

Il Capo Area II Finanziaria e Personale

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 55 della L. 08.06.1990, n. 142, comma 5, come recepita con L.R. 11.12.1991, n. 48, si attesta la copertura finanziaria derivante dall'adozione della proposta di deliberazione sopra descritta e che la spesa sarà imputata al capitolo n. _____ del Bilancio di Previsione per l'anno _____ denominato _____ per l'importo di €. _____

Villalba, li _____

Il Capo Area II Finanziaria e Personale _____

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to Ing. Salvatore Bordenga

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Concettina Nicosia

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Villalba, li _____

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Concettina Nicosia

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal _____ al _____ e registrata al n. _____ Registro Pubblicazioni.

Villalba, li _____

Il Responsabile dell'Albo Pretorio

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Responsabile dell'Albo Pretorio, certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il _____ e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi e che entro tale termine non sono state prodotte opposizioni.

Villalba, li _____

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Concettina Nicosia

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ in quanto:

è stata dichiarata immediatamente esecutiva.

è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio senza riportare, nei primi 10 giorni dalla pubblicazione, denunce di vizi di legittimità, come previsto dall'art. 12, comma 1, della L.R. 44/1991.

sono decorsi 15 giorni di pubblicazione;

Villalba, li _____

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Concettina Nicosia